



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da:

Dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
Dott.ssa Enrica Ciocca	Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento per reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. RG 45094/2021-1, proposto da

**AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa)**

elettivamente domiciliata in Roma, Via Pavia n. 30, presso lo studio degli avv.ti Fabrizio Proietti, Valeria Calviello e Olivia Mammarella Tosé, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti

RECLAMANTE

CONTRO

- AICCRE FEDERAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
- AICCRE FEDERAZIONE LOMBARDA
- MILENA BERTANI
- COMUNE DI BELGIOIOSO
- COMUNE DI BUTTRIO
- COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
- COMUNE DI CAVASSO NUOVO
- COMUNE DI GRADO
- COMUNE DI MUGGIA
- COMUNE DI RUDA

- COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
- COMUNE DI SERMIDE E FELONICA
- COMUNE DI STARANZANO
- COMUNE DI TIRANO
- COMUNE DI VAL BREMBILLA
- COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Toscana n. 10, presso lo studio dell'avv. Antonio Rizzo, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Pietro Romano, in virtù di procure alle liti rilasciate in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n. 45094/2021.

RESISTENTI

**premesse in fatto:**

-Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli odierni resistenti convenivano in giudizio AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) al fine di ottenere l'annullamento della delibera del Consiglio nazionale dell'AICCRE tenutasi il 27.01.2021 e delle delibere assunta dall'Assemblea congressuale di AICCRE Nazionale tenutasi il 30/31.03.2021.

A fondamento dell'impugnazione, gli attori sostenevano che i suddetti provvedimento erano stati emessi in violazione di legge e delle regole statutarie, per i seguenti motivi:

1) quanto all'impugnazione della delibera del Consiglio nazionale del 27.01.2021:

- violazione dell'art. 73 del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, essendosi la riunione svolta da remoto su piattaforma "zoom" in contrasto con le disposizioni imposte da tale norma e senza garantire l'individuazione dell'identità e del numero dei partecipanti;

- violazione dell'art. 25 dello Statuto di AICCRE, poiché la riunione si era tenuta senza il raggiungimento del quorum costitutivo;

- illegittimità del regolamento in quella sede approvato, per violazione degli artt. 6, 8.3 e 12.2, dello Statuto AICCRE, poiché impediva ai soci individuali di essere eletti quali delegati regionali e di partecipare all'Assemblea congressuale nazionale, oltre a stabilire criteri arbitrari per la scelta dei delegati;

- illegittimità del regolamento in quella sede approvato, perché non regolamentava lo svolgimento dell'Assemblea del 30/31.03.2021;

2) quanto all'impugnazione delle delibere del 30/31.03.2021:

- illegittima convocazione dell'assemblea, avvenuta in violazione dell'art. 12.4 ultimo periodo dello Statuto di AICCRE, poiché tardiva, non adeguatamente pubblicizzata e priva di un chiaro ordine del giorno;

- omesso invio alla maggioranza dei soci del link di accesso alla piattaforma zoom;

- violazione dell'art. 73 D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, essendosi la riunione svolta da remoto su piattaforma "zoom" senza osservare le disposizioni imposte da tale norma;

- violazione dell'art. 106 del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, essendosi la riunione svolta senza garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- mancato raggiungimento dei quorum costitutivo e deliberativo, in violazione degli artt. 25 e 12.1 lett. b) dello statuto;

- violazione del regolamento congressuale.

^^^^^^

-Nell'ambito del suindicato giudizio di merito, gli attori chiedevano disporsi in via d'urgenza la sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate, deducendo:

a) quanto ai gravi motivi, la manifesta illegittimità delle delibere impugnate, stante la radicalità dei vizi formali eccepiti;

b) quanto al *periculum in mora*, che lo statuto di nuova adozione avrebbe: comportato l'operatività di organismi illegittimamente eletti e di uno statuto non condiviso; fortemente limitato i diritti dei soci individuali, privandoli del diritto di richiedere la convocazione di un'assemblea su istanza di un numero di soci pari o superiore ad 1/5 del totale; privato i soci individuali di qualsivoglia diritto di voto; compresso l'autonomia delle Federazioni regionali; introdotto una disciplina dei sistemi di finanziamento meno favorevole per le federazioni, in favore delle quali sarebbe stato previsto il trasferimento di una somma pari al 20% delle quote associative riscosse nell'anno precedente nel territorio regionale, anziché, come prima, di una somma non inferiore al 20% di tale cifra complessiva.

^^^^^^

-Si costituiva nella prima fase cautelare l'AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa), la quale preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione ed interesse ad agire avverso le determinazioni del Consiglio Nazionale del 27.01.2021, mentre nel merito rilevava l'infondatezza dei motivi di impugnazione, oltreché l'insussistenza di *periculum in mora* e *fumus boni iuris*.

^^^^^^

-Con ordinanza del 29.11.2021, il giudice della prima fase rigettava "la richiesta di sospensione della delibera del Consiglio nazionale di AICCRE del 27/01/2021", ritenendo che avesse esaurito i propri effetti; di converso, sospendeva "l'efficacia della delibera dell'Assemblea congressuale di AICCRE nazionale del 30/02/2021", reputando che ricorressero tanto il *fumus boni iuris*, poiché la riunione era stata convocata in violazione dell'12.4 dello statuto e senza invio del link di accesso ai legittimati, quanto il *periculum in mora*, giacché in caso di mancata sospensione della delibera si sarebbe precluso ai soci l'esercizio di diritti fondamentali, quali quelli di cui agli artt. 6.2 e 12.2 dello Statuto.

^^^^^^

-Avverso tale ordinanza, proponeva reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. l'AICCRE, sostenendo la erroneità delle valutazioni operate dal giudice monocratico e deducendo che:

1. il giudice era incorso nella violazione del principio contraddittorio, allorché all'esito dell'udienza cartolare aveva trattenuto la causa in riserva, senza concedere ad AICCRE termine per replicare alle note di trattazione scritta di controparte;
2. il giudice era incorso in un'erronea comprensione dei fatti o percezione dei documenti di causa, poiché, da un lato, aveva menzionato un'inesistente Assemblea del 30/02/2021, dall'altro, aveva individuato in zoom anziché in KUDO Service la piattaforma impiegata per lo svolgimento delle riunioni e, infine, aveva sospeso la delibera del 30/31.3.2021, senza considerare che in quell'assemblea erano stati approvati otto diversi provvedimenti;
3. non sussistevano i presupposti del *fumus bonis iuris*, dati dall'illegittimità della convocazione assembleare e dal mancato invio del link di accesso alla piattaforma. Infatti, la convocazione era avvenuta nel rispetto dell'art. 12.4 dello statuto: non era tardiva, perché per prassi entro il termine statutario si sarebbe dovuta indire l'assemblea e non anche pubblicare l'avviso di convocazione; non era priva di pubblicità, poiché i membri di AICCRE sono anche membri delle Federazioni regionali, per cui la convocazione al Congresso regionale comportava la conoscenza della convocazione al Congresso nazionale; né era priva di ordine del giorno, poiché i soci sapevano che alla riunione del 27.01.2021 si sarebbe approvato il Regolamento congressuale e che all'Assemblea del 30-31.03.2021 si sarebbe discusso un progetto di statuto. Inoltre, l'AICCRE non aveva inviato il link solo ai soggetti non legittimati a partecipare alla riunione;
4. il giudice non aveva effettuato una valutazione comparativa del *periculum in mora*, poiché non aveva considerato che la sospensione delle delibere avrebbe danneggiato l'attività, la sopravvivenza e la credibilità internazionale dell'ente, a fronte di un rischio meramente futuro per i diritti dei soci;
5. l'ordinanza cautelare era generica e doveva essere interpretata nel senso di sospendere l'efficacia di alcune modifiche statutarie.

^^^^^^

-Anche in tale fase si costituivano i resistenti, i quali presentavano comparsa di costituzione con reclamo incidentale. Essi chiedevano in via principale, il rigetto del reclamo e la precisazione che l'ordinanza dovesse interpretarsi nel senso di sospendere l'efficacia di tutte le delibere del 30/31.3.2021, mentre, in via incidentale, domandavano la sospensione delle delibere del 27.1.2021.

A tal fine, deducevano in diritto:

- 1) l'infondatezza dell'eccezione di violazione del contraddittorio, poiché le parti avevano potuto difendersi e produrre documenti tramite il deposito di note scritte;
- 2) l'infondatezza dell'eccezione sugli errori percettivi o interpretativi del giudice, poiché il riferimento all'Assemblea Generale del 30.2.2021 derivava da un errore di battitura, la

menzione della piattaforma “zoom” anziché della piattaforma “Kudo Service” era irrilevante e la sospensione cautelare riguardava tutte le delibere del 30/31.3.2021;

3) la sussistenza del *fumus bonis iuris* per illegittimità della convocazione assembleare, poiché l’assemblea era stata convocata oltre il termine statutario, unicamente tramite pubblicazione tardiva sul sito internet di AICCRE, senza precisazione dell’ordine del giorno e senza inviare il link di accesso alla maggioranza dei soci titolari\*;

4) infondatezza dell’eccezione relativa all’omessa valutazione comparativa del *periculum in mora*, poiché l’art. 23 c.c. non prevede giudizi comparativi, ma solo il ricorso di gravi motivi e giacché, in ogni caso, la sospensione della delibera assembleare non avrebbe pregiudicato l’erogazione di fondi, la vita e l’immagine dell’ente;

5) infondatezza dell’eccezione relativa alla genericità dell’ordinanza impugnata, essendo evidente che essa si riferisse a tutte le delibere del 30/31.3.2021.

Con reclamo incidentale, i resistenti contestavano l’ordinanza del 29.11.2021, nella parte in cui non aveva sospeso la delibera del Consiglio nazionale del 27.01.2021”, per esaurimento degli effetti della stessa. In particolare, i resistenti:

- rivendicavano l’interesse e la legittimazione ad agire in via cautelare avverso tale provvedimento, poiché esso aveva approvato un regolamento che ne aveva impedito la partecipazione al Congresso ed aveva direttamente leso un loro diritto;
- riproponevano le censure mosse nell’atto costitutivo, consistenti nella violazione: degli artt. 25 e 12.1 lett. b) dello statuto, per mancato raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo; degli artt. 73 e 106 D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, essendosi la riunione svolta da remoto senza garantire la tracciabilità degli interventi e dei voti; degli artt. 6, 8.3 e 12.2, dello Statuto, poiché tale delibera aveva negato ai soci individuali l’eleggibilità quali delegati regionali e la partecipazione con diritto di voto al Congresso nazionale, aveva stabilito criteri arbitrari per la scelta dei delegati e non aveva disciplinato lo svolgimento dell’Assemblea del 30/31.03.2021; dell’art. 12.4 dello statuto, perché la convocazione era carente di ordine del giorno.

**osserva in diritto:**

il reclamo proposto da AICCRE è infondato e va respinto.

Deve invero condividersi pienamente la decisione del giudice di prime cure sia in ordine alla decisione di respingere il ricorso con riferimento alla delibera del Consiglio nazionale di AICCRE del 27/01/2021, sia di converso, di sospendere l’efficacia delle delibere dell’Assemblea congressuale di AICCRE nazionale del 30/02/2021.

Devono infatti ritenersi infondati i motivi posti a fondamento del reclamo proposto dall’AICCRE, ricorrendo i presupposti della sospensione sia in ordine al profilo del *fumus boni iuris*, che in ordine al *periculum*.

Quanto al *fumus* lo stesso ricorre quantomeno con riferimento ai vizi di carattere formale afferenti, in particolare, all’irregolarità della convocazione della predetta assemblea.

Ed invero, ai sensi dell'art. 12.4 dello statuto all'epoca vigente era previsto che la convocazione dell'assemblea congressuale fosse effettuata, almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione, mediante la pubblicazione sugli organi di stampa dell'associazione.

In violazione di tale regola statutaria, la reclamante ha invece pubblicato la convocazione solo 41 giorni prima della riunione, mentre avrebbe dovuto tanto convocare la riunione quanto pubblicare il relativo avviso almeno 60 giorni prima dell'assemblea, essendo irrilevante la prassi dalla stessa menzionata di non osservare tale termine; va evidenziato inoltre che la convocazione era priva di pubblicità, sia perché pubblicata su sito web, ma non sugli organi di stampa dell'Associazione, dovendo ritenersi irrilevante a sanare il difetto di pubblicità la partecipazione al Congresso Regionale, che non implicava la conoscenza degli avvisi di convocazione al Congresso Nazionale; infine, dalla documentazione prodotta risulta che la reclamante non aveva inviato ai resistenti il link di accesso alla piattaforma ed impedito loro di partecipare al Congresso Nazionale quali soci titolari e delegati regionali.

Quanto al periculum in mora deve ritenersi infondata la censura sollevata da parte reclamante secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe effettuato una valutazione comparativa del periculum in mora, non avendo considerato che la sospensione delle delibere avrebbe danneggiato l'attività, la sopravvivenza e la credibilità internazionale dell'ente, a fronte di un rischio meramente futuro per i diritti dei soci;

Circa la valutazione comparativa da effettuare tra il pregiudizio che i ricorrenti potrebbero subire dall'esecuzione della delibera e quello che l'associazione potrebbe viceversa subire dalla sua sospensione, è sufficiente osservare che corrisponde ad un interesse generale di ogni associazione che la gestione avvenga nel rispetto delle disposizioni che l'associazione stessa si è data al fine di garantire il confronto democratico tra le diverse istanze operanti al suo interno. Infatti, in caso di mancata adozione del provvedimento di sospensione, i ricorrenti non potrebbero esercitare i diritti fondamentali, quali quelli di cui agli artt. 6.2 e 12.2 dello Statuto.

Al contrario, dalla sospensione della deliberazione l'associazione non ricaverebbe alcun danno, potendo eventualmente riattivare i corretti meccanismi statuari previsti per la convocazione dell'assemblea congressuale.

Deve respingersi anche il reclamo incidentale, dovendo dichiararsi il difetto di interesse alla sospensione della delibera del confermando la decisione del giudice di prime cure circa l'impugnativa della delibera a del Consiglio nazionale di AICCRE del 27/01/2021, atteso che limitandosi la stessa a regolamentare lo svolgimento dell'assemblea congressuale del 30/31/2021, ha esaurito la propria efficacia.

Spese al merito.

**P.Q.M.**

respinge il reclamo proposto dall' AICCRE;

respinge il reclamo incidentale;

*R.G. n. 73148/2021*

*TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA*

spese al merito

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 27.04.2022.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo